


L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS ENERGIE RINNOVABILI
PRODUZIONE IDROELETTRICA ALPI

25128 Birsada, Via Glazzone 29
T +39 0305222011 - F +39 0305222020



Illustre Signor
SINDACO
del COMUNE DI IDRO
Via San Michele, 81
25074 - IDRO (BS)

p.c. ai seguenti Enti:

COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA
Via G.Reverberi, 2
25078 - Nozza di Vestone (Bs)

REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale
Direzione Generale
Reti e Servizi di pubblica utilità
Via Pola, 14
20124 - MILANO

CONSORZIO DEI COMUNI
della sponda bresciana del Lago di Garda
e Lago d'Idro
c/o Comune di Salò
Via L.L. Zanardelli, 5
25087 - SALÒ (Bs)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

REGISTRO ITALIANO DIGHE
Via Cordusio, 4
20123 - MILANO

A R P A
Via Cantore, 20
25100 - BRESCIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
Via G. Calini, 26
25121 - BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA
Area Ambiente, U.O.S. Vincoli Ambientali
Via Milano, 13
25126 - BRESCIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Coordinamento di Brescia
Via Donatello, 202
25124 - BRESCIA

PROVINCIA DI TRENTO
Via Romagnoli, 9
38100 - TRENTO

COMMISSARIO REGOLATORE
Ing. Ettore Fanfani
Via Nino dall'Oro, 4
26900 - L.O.D.

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO'
Via Garibaldi, 75
43100 - PARMA

PREFETTO DI BRESCIA
Piazza Paolo VI
25121 - BRESCIA

Al Sindaco
del Comune di Anfo
25070 - ANFO (Bs)

Al Sindaco
del Comune di Bagolino
25072 - BAGOLINO (Bs)

Al Sindaco
del Comune di Bondone
38080 - BONDONE (Tn)

REGIONE LOMBARDIA
Sede Territoriale di Brescia
Via Dalmazia, 94
25125 - BRESCIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ufficio di Idro
Sig. Olivo Faccini
25074 - I.D.R.O. (Bs)

COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO
DEL LAGO D'IDRO
Via Tito Speri, 29
25070 - PONTE CAFFARO (Bs)

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA
Sig. Giuseppe Nabaffa
Via Vantone, 40
25074 - I.D.R.O. (Bs)

AL CAPOGRUPPO DI MINORANZA
Sig. Cristiano Fanoni
Via Vantone, 40
25074 - I.D.R.O. (Bs)

Oggetto: Lago d'Idro - Conferenza dei Servizi decisoria convocata per il 27 aprile p.v.
Osservazione dell'ENEL Produzione Spa

Facciamo seguito all'esito della Conferenza dei Servizi preliminare ed alla convocazione della "Conferenza dei servizi decisoria" convocata dal Comune di Idro per il 27 aprile p.v. per segnalarVi quanto segue.

a) il Comune di Idro non ha alcuna competenza nelle materie delle concessioni di grande derivazione d'acqua e di realizzazione di dighe.

Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione - quale quella di cui è titolare ENEL Produzione a servizio dell'impianto idroelettrico "Carpeneda"-, come è noto, le pertinenti funzioni amministrative sono state conferite alla Regione Lombardia (art. 89 D.Lgs. 112/1998).

Per ciò che concerne la realizzazione di dighe o opere di sbarramento che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di mc - quale quella proposta dalla Comunità Montana Valle Sabbia e che è oggetto della Conferenza dei servizi in esame- la relativa competenza è tutt'ora statale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: art. 1 L. 507/1994 e art. 2, c. 170, D.L. 262/2006).

Ne consegue che il Comune di Idro non è legittimato ad indire la Conferenza dei servizi che ha, viceversa, promosso, per la pretesa "realizzazione dell'opera di sbarramento fino a quota 367,50 - 368,00 nell'opera di presa del lago progetto delle opere civili per l'installazione di griglie e strigliatore automatico in corso di realizzazione da parte dell'ENEL Produzione S.p.A. in Comune di Idro (BS)".

Infatti, tale opera, da un lato, inciderebbe direttamente sulla vigente concessione di grande derivazione, di cui è titolare ENEL Produzione, modificandone notevolmente le condizioni di gestione.

Ma come si è detto una simile revisione del rapporto concessorio potrebbe al più essere definita dalla Regione Lombardia, unica Amministrazione competente. La quale, del resto, con decreto dirigenziale in data 17/04/07 dopo aver ribadito che "non spetta all'amministrazione comunale disporre provvedimenti amministrativi relativi all'uso delle acque pubbliche e/o limitativi delle concessioni di grande derivazione d'acqua", ha rigettato l'istanza contenuta nell'Ordinanza 1629 in data 30.3.07, con la quale il Comune di Idro ha chiesto le pronunce di decadenza della concessione di derivazione e la sospensione dei lavori di manutenzione all'impianto idroelettrico "Carpeneda".

D'altro lato, l'opera di cui si discute consiste in una vera e propria diga, la cui approvazione, come si è detto, è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In tale complessivo quadro è evidente che il Comune di Idro non ha alcuna attribuzione in materia e tanto meno, dunque, è legittimato ad indire la Conferenza di servizi in esame, non potendo in nessun caso essere qualificato come "amministrazione procedente" ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990.

Tant'è vero che l'art. 1, c. 7, L. 507/1994 attribuisce specificamente al Presidente del Consiglio dei Ministri (da cui dipendeva il R.I.D. prima della relativa soppressione) -e, ora, in seguito a detta soppressione, al Ministero delle infrastrutture- la competenza a "**promuovere la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241**".

b) Non meno illegittima è la pretesa comunale che le suddette opere di sbarramento definitivo siano realizzate da ENEL Produzione S.p.A. a proprio carico (come risulta dal verbale della precedente conferenza dei servizi in data 16/03/07).

Come si è detto, infatti, da un lato, eventuali modifiche o integrazioni delle opere afferenti grandi derivazioni regolarmente concesse possono essere definite solo ed esclusivamente nell'ambito del rapporto concessorio e, dunque, su proposta della Regione Lombardia.

c) In ogni caso, come puntualmente rilevato nel provvedimento del R.I.D. in data 20/04/07, non solo il "progetto" presentato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia -su cui dovrebbe pronunciarsi la Conferenza di servizi- è una semplice bozza, priva del necessario dettaglio, e per ciò stesso insuscettibile di qualsiasi valutazione (infatti, in base all'art. 14bis, c. 2, L. 241/1990, la Conferenza di servizi deve esprimersi almeno su un progetto di livello "preliminare" e cioè con le caratteristiche di cui all'art. 91 D.Lgs. 163/2006).

Ma tale progetto è stato già "bocciato" dal R.I.D. medesimo, che ha espresso in proposito **parere negativo** (cfr. la nota citata). Il che costituisce un ulteriore elemento radicalmente ostativo alla prosecuzione dei lavori, comunque illegittimamente avviati, della Conferenza dei servizi. Infatti, in base all'art. 1 L. 507/1994 la realizzazione di una diga è subordinata alla condizione imprescindibile dell'approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture.

In tale complessivo quadro, non può che essere rinnovato l'invito a voler soprassedere dalla prosecuzione di lavori di una Conferenza di servizi, indetta in **totale e manifesta carenza di potere e dei relativi presupposti**, che risulta tra l'altro inficiata anche da altro punto di vista, essendo nella sostanza preordinata a far fronte a problematiche (regolamentazione del livello del lago d'Idro, salvaguardia di interessi ambientali), che esorbitano anch'esse dalle attribuzioni comunali. A tal proposito si segnala, ad abundantiam, che il rilascio di D.M.V., peraltro non ancora operativo ai sensi del vigente P.T.U.A., potrà essere richiesto ad opera della Regione ai soggetti obbligati al rilascio.

Infine occorre qui ribadire quanto già precedentemente evidenziato a livello tecnico nelle osservazioni formulate in sede della precedente Conferenza dei Servizi Preliminare, e segnatamente che l'opera di presa posta all'ingresso della galleria di derivazione dell'impianto di Vobarno è dotata di paratoie mobili in grado di modulare la portata in ingresso verso la galleria. **Tale circostanza rende pertanto del tutto inutile la realizzazione del manufatto a soglia fissa proposto dalla Comunità Montana**, la cui funzione risulterebbe meglio esperita dalle paratoie esistenti anche nell'eventualità che si addivenisse in futuro ad una rettifica del livello minimo di regolazione del lago. **L'opera proposta, congegnata a soglia fissa, una volta realizzata potrebbe invece costituire,**

Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

in talune condizioni di idraulicità, un vincolo oltremodo pregiudizievole sia per il regolare funzionamento della centrale di Vobarno secondo i parametri concessori che per la regolazione del lago in condizioni di emergenza.

Ovviamente l'ENEL formula le più ampie riserve di far valere diritti ed interessi in ogni sede ritenuta competente, ivi compresa la richiesta di risarcimento di tutti i danni, anche per la mancata produzione di energia elettrica, che patiremo a fronte di provvedimenti affetti da radicali vizi di forma e sostanza emanati dal Comune.

Sergio Adami
IL RESPONSABILE

